

Implementazione delle procedure informatiche SIN/TFS e SIN/TFR e rilascio delle nuove funzionalità con riferimento ai termini di pagamento delle prestazioni TFS/TFR relativi ai dipendenti pubblici che usufruiscono del pensionamento "Quota 100" ed "Inabilità per malattie di origine professionale derivanti da esposizione all'amianto" ed alla modifica della "Domanda di quantificazione online" TFS/TFR.

Pubblico impiego - Trattamento di fine servizio - Trattamento di fine rapporto - Dipendenti pubblici che usufruiscono della pensione quota 100 e inabilità per malattie di origine professionale derivanti da esposizione all'amianto - Implementazione delle procedure informatiche SIN/TFS e SIN/TFR - Rilascio nuove funzionalità con riferimento ai termini di pagamento delle prestazioni TFS/TFR - Modifica Domanda di quantificazione online TFS/TFR

Oggetto: Implementazione delle procedure informatiche SIN/TFS e SIN/TFR e rilascio delle nuove funzionalità con riferimento ai termini di pagamento delle prestazioni TFS/TFR relativi ai dipendenti pubblici che usufruiscono del pensionamento "Quota 100" ed "Inabilità per malattie di origine professionale derivanti da esposizione all'amianto" ed alla modifica della "Domanda di quantificazione online" TFS/TFR.

1. Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR degli utenti nei cui confronti è liquidata la pensione "Quota 100" (DL n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26) e "Inabilità per malattie di origine professionale derivanti da esposizione all'amianto." (Art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'articolo 23, primo comma, del DL n. 4/2019, dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che accedono al trattamento pensionistico secondo i requisiti della pensione "quota 100" ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto (cfr. circolare n. 11 del 29 gennaio 2019).

Per tali lavoratori il termine di pagamento, di cui all'articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, decorre non dal collocamento a riposo ma dalla data in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i.

In virtù di quanto appena indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell'interessato ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell'anzianità contributiva o quello dell'età anagrafica, di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 sopra citato, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo con riferimento all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Pertanto, a seconda dell'ipotesi che si realizza per prima, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Qualora nel corso dei ventiquattro mesi, l'iscritto dovesse raggiungere l'età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all'Inps per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

Le procedure informatiche che realizzano le suddette disposizioni riguardano anche il differimento dei termini relativo al pensionamento per "Inabilità per malattie di origine professionale derivanti da esposizione all'amianto" di cui all'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede l'individuazione dei termini stessi in base alle medesime modalità previste per "Quota 100" (cfr. n. 7 del 9 gennaio 2018).

Pertanto, a decorrere dall'11 novembre 2019 le procedure informatiche di gestione per TFS/TFR, in presenza dei suddetti benefici pensionistici, acquisiscono automaticamente l'informazione relativa al tipo di pensione. Se i campi relativi alla data di maturazione del "diritto teorico" e del relativo "requisito pensionistico" non sono impostati in modo automatico, potranno essere valorizzati dall'operatore ai fini del corretto calcolo del termine di pagamento applicabile alle prestazioni previdenziali.

2. "Certificazioni" dei TFS/TFR cedibili relative alla "domande di quantificazione on-line".

Con riferimento all'Anticipo finanziario art. 23, comma 2 e seguenti, del DL n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, ed alla Cessione "ordinaria" DPR 180/1950, a decorrere dall'11 novembre 2019 è disponibile una nuova versione del servizio di domanda di quantificazione on-line TFS/TFR che introduce l'obbligo per l'utente di selezionare uno tra i seguenti tipi di richiesta:

- in caso di selezione di «Anticipo finanziario DL 4/2019» il sistema, non permette all'utente di proseguire nella compilazione della domanda in quanto tale diritto, benché previsto dalla legge, non è ancora esercitabile in assenza del DPCM contenente il Regolamento di attuazione della normativa in oggetto e dell'Accordo quadro con l'elenco degli Istituti di Credito aderenti e che saranno i soli abilitati alla concessione del "prestito".

- in caso di selezione di «Cessione ordinaria DPR 180/1950» si raccomanda all'utenza di richiedere certificazioni solo in caso di reale finalità di finanziamento. Conseguentemente, il sistema comunica l'obbligo di inserire nel campo «note» i codici ABI e CAB, il numero dell'Agenzia e l'indirizzo PEC dell'Istituto finanziario/Banca con il quale si intende sottoscrivere il contratto di cessione.

Si rinvia ad una attenta lettura dei manuali reperibili nell'apposita sezione della pagina intranet dell'Istituto seguendo il percorso: Funzioni centrali > Pensioni > Aree manageriali: Normativa e procedure per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto Assicurazione sociale vita e Previdenza complementare > TFS/TFR >